



Città di Crotona

Settore VI

Regolamento per la costituzione, la gestione e lo sviluppo di relazioni nazionali ed internazionali con città, comunità e territori

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	30/11/2016	Settore VI	C.C. n. 36 del 30/11/2016

Regolamento per la costituzione, la gestione e lo sviluppo di relazioni nazionali ed internazionali con città, comunità e territori

Articolo 1

Disciplina

Il Comune di Crotona con il presente Regolamento si propone di disciplinare i rapporti di gemellaggio e le relazioni nazionali ed internazionali con altre città e di regolamentarne in modo efficace le possibili future relazioni le stesse attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo la conoscenza, la collaborazione, lo scambio di esperienze di natura nazionale ed internazionale.

Articolo 2

Attività

Le attività di gemellaggio e di relazioni nazionali ed internazionali della città di Crotona si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea ed alle finalità della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

Articolo 3

Finalità

Il Comune di Crotona ritiene che per la propria comunità sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni e caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storiche, politiche, per la presenza di comunità di origine o perché da esse sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio della provincia di Crotona, presentano elementi di affinità con Crotona.

Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell'economia, della cultura, della scuola, della ricerca e dell'università, della sanità e dei servizi sociali, delle politiche ambientali, della mobilità, delle politiche giovanili.

Accanto alle relazioni con le città, possono essere sviluppate relazioni con realtà territoriali, che per storia o tradizione, non sono organizzate in città ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse.

Le relazioni con città, comunità e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti ed impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

Articolo 4

I patti e gli accordi

Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

1. Patto di gemellaggio
2. Patto di solidarietà
3. Patto di fratellanza
4. Accordo di partenariato

Articolo 5

Il patto di gemellaggio

Il patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate tra città italiane o con città di paesi diversi.

E' finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra popoli.

Il patto di gemellaggio (o semplicemente gemellaggio) è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Crotona dal punto di vista demografico, socio – culturale, ambientale, per vocazione economica, per la presenza di comunità significative nella città di Crotona o per la presenza in esse di comunità di origine crotonese.

Articolo 6

Approvazione patto di gemellaggio

Il Consiglio Comunale approva la proposta di gemellaggio, correlata da relazione tecnica ed illustrativa che ne dia adeguata motivazione su proposta:

- a) della Giunta Comunale
- b) di un quarto dei Consiglieri Comunali

Articolo 7

Gemellaggio internazionale

Per quanto attiene il gemellaggio con comunità internazionali ai sensi dell'art. 6 della

Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (c.d. Legge La Loggia), almeno due mesi prima della firma ufficiale del Patto di gemellaggio, l'Amministrazione comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali), al Ministero Affari Esteri (Segreteria Generale - Unità per il sistema Paese e le Autonomie locali) e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti:

- 1) Delibera di Consiglio comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
- 2) copia del testo del "Giuramento della fraternità" da sottoscrivere d'intesa con il partner;
- 3) il programma dettagliato di attività del gemellaggio;
- 4) nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.

Tale obbligo di trasmissione con specifici adempimenti è previsto dalla stessa L. n. 131 del 5 giugno 2003 anche per la sigla di protocolli d'intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.

Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

Articolo 8

Comitato di Gemellaggio

Per ogni gemellaggio viene costituito un apposito "Comitato di gemellaggio" cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale.

Il sindaco nomina un massimo di tre componenti per il comitato, individuati per l'alto profilo professionale finalizzato alla realizzazione del gemellaggio.

Il Sindaco (o Assessore delegato) è il Presidente del Comitato.

Del Comitato farà parte di diritto il Presidente del Consiglio comunale o suo delegato.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con funzione tecnica, funzionari dell'Amministrazione comunale che si occupano specificamente di pubbliche relazioni per l'ente locale.

Nello svolgimento dei propri lavori, il "Comitato di gemellaggio" può avvalersi, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.

Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti, rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificamente interessati al gemellaggio.

In stretto rapporto con gli uffici dell'Amministrazione che si occupano di relazioni pubbliche, il Comitato si attiva inoltre nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di

sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.
Il Comitato di Gemellaggio sarà supportato dall'Ufficio di Gabinetto del sindaco.

Articolo 9

Oneri

Alla copertura delle spese derivanti dagli atti previsti dal presente regolamento si provvede:

- a) ove previste, mediante le sovvenzioni da chiedere alle competenti istituzioni Europee o ad altri organismi eventi analoghi scopi
- b) mediante previsione di appositi capitoli di spesa nel bilancio comunale, eventualmente alimentati con sponsorizzazioni o proventi derivanti da enti coinvolti nell'attività

Articolo 10

Rappresentatività

Il Sindaco rappresenta la città di Crotona per tutte le attività che comportano i rapporti con le città legate da gemellaggio e dagli altri patti previsti dal presente regolamento.

Articolo 11

Riconferma

Ogni patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Giunta dopo venti anni.

Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto.

La mancata riconferma del Patto non costituisce comunque revoca.

Articolo 12

Patto di Solidarietà

Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno da parte della città di Crotona alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio comunale su proposta, correlata da

relazione tecnica e illustrativa che ne dia adeguata motivazione, di:

- a) Giunta comunale
- b) un quarto dei Consiglieri comunali

Considerata la sua natura, il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

Vale anche per il Patto di solidarietà la “clausola” di salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere un rapporto privilegiato tra la città di Crotona e la singola realtà territoriale.

Articolo 13

Patto di Fratellanza

Il Patto di fratellanza costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città.

Tale Patto prefigura:

- 1) una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;
- 2) una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

Nel Patto di Fratellanza il Comune di Crotona, a condizione di reciprocità, si impegna a:

- 1) favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
- 2) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;
- 3) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.

Il Patto di Fratellanza è approvato dal Consiglio Comunale su proposta, correlata da relazione tecnica e illustrativa che ne dia adeguata motivazione e ne attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che motivano il patto, promossa da:

- a) la Giunta comunale
- b) un quarto dei Consiglieri comunali

Articolo 14

Accordo di partenariato

L'Accordo di Partenariato è una relazione tra città, in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.

I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve

essere approvato dall'Amministrazione comunale con delibera consiliare su proposta, correlata da relazione tecnica e illustrativa che ne dia adeguata motivazione, che può essere promossa da:

- a) la Giunta comunale
- b) un quarto dei Consiglieri comunali

La Giunta comunale deve stabilire la durata dell'accordo, al termine dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

Articolo 15

Relazione sulle attività

Al fine di monitorare lo stato delle diverse relazioni nazionali ed internazionali attivate dal Comune di Crotona e di informare la cittadinanza sulle diverse attività sviluppate con le città o comunità territoriali il Sindaco (o Assessore delegato) deve riferire al Consiglio comunale almeno due volte nell'ambito della durata ordinaria del mandato comunale (5 anni).

Articolo 16

Decadenza

Tutte le relazioni formalizzate sopra descritte non confermate entro 6 mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti.

Articolo 17

Effetti

Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città, comunità o realtà territoriali interessate.

Il Sindaco può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività della delibera di Giunta o di Consiglio comunale con cui essi vengono approvati.

Articolo 18

Crotonese nel Mondo

Il sindaco informando il Consiglio Comunale può conferire ogni anno, in data unica, il riconoscimento di "Crotonese nel Mondo" ad una personalità e/o organizzazione che abbia contribuito a dare lustro nel mondo alla città di Crotona.

Qualunque cittadino, italiano o straniero, Istituzione, Ente, Associazione Pubblica o

privata italiana o estera può proporre un candidato.

Le proposte non sono vincolanti per il sindaco che esaminerà insieme alla Giunta Comunale le proposte stesse.

Il riconoscimento verrà conferito con delibera di Giunta Comunale

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco deve riferire al Consiglio comunale, lo stato delle diverse relazioni internazionali attivate dal Comune di Crotone così come previsto dall'art. 13.